

**CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L'AMBIENTE**  
Via Trento, 21\d - 10073 CIRIE' (TO)

**ESTRATTO**

**DETERMINAZIONE**

**N. 5 del 01/04/2025**

**Determinazione del Responsabile del Servizio Risorse  
Umane**

**OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023 e 2024.**

**Viste:**

- la deliberazione dell'Assemblea n 3 del 27/03/2024, esecutiva, relativa a: "Bilancio di previsione 2024, bilancio pluriennale 2024-2027 e, piano di investimenti – approvazione";
- la determinazione n. del 15.10.2024, esecutiva, relativa all'approvazione del PIAO 2024 unitamente al Piano della Performance;
- i successivi atti di variazione del bilancio e del PIAO.;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- il C.C.D.I. per la distribuzione del fondo delle risorse decentrate 2023;
- il CCNL siglato in data 21.5.2018;
- il CCNL siglato in data 16.11.2022;
- 

**Premesso che:**

- il C.I.S.A. CIRIE' ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Equilibrio di Bilancio" e il principio di riduzione della spesa del personale sostenuta rispetto all'anno 2008;

**Considerato che:**

- ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- la costituzione di tale fondo risulta di competenza del Responsabile del Servizio Risorse Umane;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo per l'anno 2023 e 2024 in adeguamento dell'art. 79 CCNL 16.11.2022;

**Considerato che:**

- l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 come confermato dall'art. 79 comma 1 lett. A del CCNL 16.11.2022 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad **€ 37.140,79**;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera b) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli

- incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per **€ 246,59**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera a) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, per **€ 249,60**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
  - ai sensi dell'art. 79 comma 1 lettera b) del CCNL 16.11.2022 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018, a decorrere dal 01.1.2021 e a valere dall'anno 2021, per **€ 169,00**. Tali somme, ai sensi dell'art. 79 c. 6 del CCNL 2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;
  - ai sensi dell'art. 79 comma 1 lettera d) del CCNL 16.11.2022 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 CCNL 2022 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per **€ 669,50**. Tali somme, ai sensi dell'art. 79 c. 6 del CCNL 2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;
  - già a partire dall'anno 2018 per gli Enti con Dirigenza, a partire dall'anno 2018, in applicazione delle disposizioni previste dall'art. 67 c. 1 CCNL 21.5.2018, il fondo deve essere decurtato della quota delle risorse prima destinate al pagamento dei compensi per il salario accessorio della Posizione organizzativa, per un valore pari ad **€ 18.750,00** e a partire dal 2023 con l'incremento della spesa destinata ai titolari di P.O. per ulteriori **€ 5.000,00** per un totale di **€ 23.750,00**;

#### **Tenuto conto che:**

- Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2023 e 2024 ai sensi dell'art. 79 commi 1 e 1 bis del CCNL 16.11.2022, e adeguate alle disposizioni del D.L. 34/2019, risultano pertanto essere pari ad € 14.725,48, di cui € 13.390,79 soggette ai vincoli;

#### **Considerato che:**

- l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2023 e 2024 risulta pari ad € 0,00, di cui € 0,00 soggette ai vincoli;

**Vista** la Legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

**Considerato che** il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

**Vista** la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

**Tenuto conto** che nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e

pertanto non deve essere applicata la riduzione del fondo del 2024, pari a € **0,00**;

**Richiamato** l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015;
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

**Visto** l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”*

**Tenuto conto** che nell'anno 2016 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto non deve essere applicata la riduzione del fondo di € **0,00**;

**Pertanto:**

- l'importo del fondo complessivo 2023 e 2024 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, risulta pari a € 14.725,48, di cui € 13.390,79 soggette al limite 2016;

**Vista** la costituzione del fondo per l'anno 2016, che per le risorse soggette al limite, risultava (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017, economie del fondo dell'anno 2015 e economie del fondo straordinario anno 2015), pari a € 37.140,79

**Vista** la costituzione del fondo per l'anno 2023 e 2024, che per le risorse soggette al limite (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017, importi di cui all'art. 67 comma 2 lett. b, art. 79 c. 1 lett. b CCNL 16.11.2022, art. 79 c.1 lett. c CCNL 16.11.2022, art. 79 c.1 bis CCNL 16.11.2022, art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022, art. 79 c. 5 CCNL 16.11.2022, economie del fondo dell'anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente), risulta pari a € 13.390,79;

**Considerato che**

- il limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 deve essere rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione, così come chiarito da diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti e dal MEF e RGS;

**Preso atto che** il fondo 2023 e 2024 (per le voci soggette al blocco del D.Lgs. 75/2017) non deve essere decurtato poiché non supera il limite del fondo 2016;

**Considerato che:**

- il totale del fondo (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2024 al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € **13.390,79**;
- Il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2024 tolte le decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € **14.725,48**;
- il tetto del salario accessorio di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 nel suo complesso (indennità di Posizione e Risultato, Fondo risorse decentrate e Fondo straordinario) per l'anno 2024 risulta uguale al 2016 come illustrato nella tabella sotto:

•

<b>TOTALE SALARIO ACCESSORIO per rispetto tetto art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017</b>		
	<b>ANNO 2016</b>	<b>ANNO 2023 e 2024</b>
Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite	<b>37.140,79</b>	<b>13.390,79</b>
Indennità di Posizione e risultato EQ		<b>23.750,00</b>
Fondo Straordinario	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017</b>	<b>37.140,79</b>	<b>37.140,79</b>
<b>RISPETTO DEL LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO</b>		<b>OK</b>

<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE</b>		
	<b>ANNO 2016</b>	<b>ANNO 2023 e 2024</b>
Fondo stabile soggetto al limite	37.140,79	13.390,79
Fondo variabile soggetta al limite	0,00	0,00
Risorse fondo prima delle decurtazioni	37.140,79	13.390,79
Decurtazioni 2011/2014	0,00	0,00
Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	0,00	0,00
<b>TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE</b>	<b>37.140,79</b>	<b>13.390,79</b>
Decurtazioni per rispetto 2016		0,00
<b>RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI</b>		<b>13.390,79</b>
Risorse stabili NON sottoposte al limite		1.334,69
Risorse variabili NON sottoposte al limite		0,00
<b>TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE</b>		<b>14.725,48</b>

**Preso atto che** risulta indisponibile alla contrattazione ai sensi dell'art. 80 c.1 CCNL 16.11.2022 una quota di € 8.807,50 sia per l'anno 2023 e 2024 in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati (es. indennità di comparto e progressione orizzontale);

**Visto** l'allegato prospetto di costituzione del fondo anno 2023 e 2024;

#### **DETERMINA**

per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di costituire il fondo risorse decentrate anno 2023 e 2024, approvando l'allegato schema di costituzione;
2. di applicare l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 che prevede il "blocco" rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, con l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento rispetto all'anno 2016;
3. di costituire il fondo 2023 e 2024 complessivo a seguito della decurtazione di cui all'art. 23 del D. Lgs 75/2017 per un importo pari ad **€ 14.725,48**;
4. di prendere atto che la somma totale risulta stanziata così come segue sul bilancio 2023:  
per **€ 8.807,50**;
5. di prendere atto che la somma totale risulta stanziata così come segue sul bilancio 2024:  
per **€ 8.807,50**;
6. di sottrarre dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per la progressione economica, ecc) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono già stati erogati in corso d'anno sia per il 2023 che per il 2024 per un importo pari ad **€ 8.807,50**;
7. che il grado di raggiungimento del Piano delle Performance/PIAO assegnato nel 2023 e 2024 al Dirigente/Elevate Qualificazioni, verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli obiettivi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza;
8. che il presente provvedimento diventerà esecutivo solo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, da parte del servizio finanziario cui si trasmette di competenza.
9. di trasmettere la presente al Revisore dei Conti per la certificazione di competenza.
10. di trasmettere la presente alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e alle RSU per opportuna conoscenza e informazione.

**IL DIRETTORE**

Matteo Bossa

(in originale f.to digitalmente)

Ciriè li

16 APR 2025

La presente determina viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to ANOBILE Anna

Parere in ordine alla regolarità  
contabile: favorevole  
Per IL RAGIONIERE  
f.to BOSSA Matteo

Parere in ordine alla regolarità  
tecnica: favorevole  
Per IL RESPONSABILE TECNICO  
f.to BOSSA Matteo

Per copia conforme all'originale



DIRETTORE F.F.

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Ciriè per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal

16 APR 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to ANOBILE Anna